

GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS)

AGGIORNAMENTO BIENNIO 2024/2026

VALUTAZIONE TITOLI E SERVIZI - CHIARIMENTI

SCHEMA DI SINTESI

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

GPS - COSTITUZIONE DELLE FASCE		
	I FASCIA	II FASCIA
INFANZIA E PRIMARIA	- soggetti inseriti nel biennio 2022/24; - nuovi soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione ovvero: Laurea in Scienze della formazione primaria – Vecchio ordinamento quadriennale o LM85bis Nuovo ordinamento corso di Laurea Magistrale a ciclo unico <i>Oppure</i> Titolo di studio magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002: ✓ al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale; ✓ al termine dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.	- soggetti inseriti nel biennio 2022/24; studenti che, nell'anno accademico 2023/2024, risultano iscritti, anche fuori corso, al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.
I E II GRADO (ABILITATI E LAUREATI)	- soggetti inseriti nel biennio 2022/24; - nuovi soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione per le classi di concorso richieste.	- soggetti inseriti nel biennio 2022/24; - nuovi soggetti in possesso della laurea, comprensiva dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.
ITP (ABILITATI E DIPLOMATI)	- soggetti inseriti nel biennio 2022/24; - nuovi soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione per le classi di concorso richieste.	- soggetti inseriti nel biennio 2022/24; - nuovi soggetti in possesso del diploma ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.
SOSTEGNO (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA)	- soggetti inseriti nel biennio 2022/24; - nuovi soggetti in possesso dello specifico titolo	- soggetti inseriti nel biennio 2022/24; - nuovi soggetti, privi del relativo titolo di

	di specializzazione nel relativo grado richiesto.	specializzazione, che entro il termine di presentazione dell'istanza abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: ○ per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; ○ per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
PERSONALE EDUCATIVO	• soggetti inseriti nel biennio 2022/24; • nuovi soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione a posti di personale educativo nelle istituzioni educative.	• soggetti inseriti nel biennio 2022/24; • possesso dell'abilitazione per la scuola primaria; • possesso del diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, laurea specialistica in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 entro il termine di presentazione della domanda; • possesso della laurea in scienze dell'educazione L-19 entro il termine di presentazione della domanda.

REQUISITI DI ACCESSO - NUOVI INSERIMENTI - ALCUNI CHIARIMENTI

Il titolo di accesso alla relativa fascia GPS **deve essere posseduto entro i termini di scadenza per la presentazione della domanda**. Per le abilitazioni conseguite attraverso i concorsi non basta aver superato tutte le prove, ma è necessario che l'Ufficio Scolastico Regionale abbia pubblicato la graduatoria di merito definitiva.

In applicazione del DM 255/2023, **in vigore dall'11 febbraio 2024**, che ha previsto **l'accorpamento di alcune classi di concorso, il possesso dell'abilitazione per una o per entrambe le classi di concorso** costituisce abilitazione per la nuova classe di concorso e consente l'inserimento nelle corrispondenti GPS delle classi di concorso accorpate.

Ai fini dell'accesso alle GPS di II fascia **non sono più richiesti i 24 CFU/CFA** in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche, incluso per le classi di concorso per ITP. Resta confermato che il titolo di accesso, oltre ad **essere conseguito entro il termine stabilito per la presentazione dell'istanza** (in questo caso non sono infatti previsti inserimenti con riserva) **debba essere completo di tutti gli esami/crediti richiesti, ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso**.

Di seguito la normativa da consultare per controllare l'insegnamento della specifica classe di concorso:

- **Per i titoli di studio conseguiti entro il 22 febbraio 2016:** DM 39/98 e DM 22/05.
- **Per i titoli di studio conseguiti dal 23 febbraio 2016 al 10 febbraio 2024:** DPR 19/2016 e del DM 259/2017.
- **Per i titoli di studio conseguiti dall'11 febbraio 2024 (o per chi ha un titolo conseguito prima di questa data ma non ha i CFU/CFA completi per l'accesso alla classe di concorso):** Decreto 22 dicembre 2023, **in vigore dall'11 febbraio 2024**, relativo alla revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
- **Per le classi di concorso A26 e A28:** DM 20 novembre 2023, **in vigore dal 16 gennaio 2024**, che ha integrato i requisiti di accesso alle classi di concorso A26 e A28.

N.B. Tale ultimo provvedimento **non è comunque retroattivo**, per cui, fino alla data di entrata in vigore della modifica, per le classi di concorso A26 e A28 restano validi i titoli di accesso ai sensi DM 39/98 e del DM 22/05 (se conseguiti entro il 22 febbraio 2016) oppure ai sensi del DPR 19/2016 e DM 259/2017 (se conseguiti entro il 15 gennaio 2024).

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO – ALCUNI CHIARIMENTI

Ciascun titolo di servizio **può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi**. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado.

Per cui, ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato puntualmente dall'interessato, **va inserito su una sola graduatoria**, a scelta dell'interessato, per la quale sarà valutato come specifico.

In una fase successiva alla chiusura dell'istanza, **il servizio sarà automaticamente caricato, come "specifico" e/o come "aspecifico", sulle altre classi di concorso** o posti per i quali l'aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione. **Se il servizio non è caricabile come specifico**, quali ad esempio quelli di cui di IRC e alternativa, **deve essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell'interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico**.

Servizi valutabili

- presso scuole statali e paritarie, anche estere;
- nelle scuole militari;
- nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché svolto per la tipologia di posto;
- nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso;
- nelle forme di cui all'articolo 1/3 del DL n. 134/2009, convertito in legge n. 167/2009, nonché di cui all'articolo 5/4-bis del DL n. 104/2013, convertito in legge n. 128/2013 (progetti regionali).

Entro quale data è riconosciuto il servizio prestato

- **Per chi è già presente nelle GPS del biennio 2022/24**: servizi conseguiti successivamente al 31 maggio 2022 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2022/2023-2023/2024 – ed entro la data di scadenza di presentazione delle domande, ovvero quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 31 maggio 2022.
- **Per i nuovi inserimenti**: tutti i servizi posseduti entro il termine di presentazione dell'istanza.

N.B. al termine della procedura online è possibile visualizzare il punteggio rispetto ai titoli e ai servizi dichiarati. Ovviamente tale punteggio sarà poi soggetto a valutazione da parte della scuola al conferimento della prima supplenza.

Punteggi

- Il servizio **prestato sullo specifico grado**, per posto comune o di sostegno, è valutato per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12 (servizio specifico). Il **servizio è valutabile esclusivamente fino al termine di scadenza della presentazione della domanda** (non sono ammessi inserimenti di servizio con "riserva") secondo il seguente punteggio:

✓ **da 16 a 45 gg. uguale pp. 2**

✓ **da 46 a 75 gg. uguale pp. 4;**

✓ **da 76 a 105 gg. uguale pp. 6;**

✓ **da 106 a 135 gg. uguale pp. 8;**

✓ **da 136 a 165 gg. uguale pp. 10;**

✓ **da 166 gg. in poi uguale pp. 12.**

Il **servizio prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado**, è valutato per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni punti 1, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6 (servizio aspecifico).

Il punteggio **può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi "aspecifici"**, tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti.

Servizi prestati con e senza il titolo di accesso

Di norma il servizio è valutabile se prestato con il prescritto titolo di studio.

Tuttavia, il servizio prestato nel corso degli anni **senza titolo di studio di accesso** è valido ai fini della valutazione del servizio **se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell'aspirante al momento di presentazione della domanda**. Anche in questo caso il servizio sarà valutato per intero sulla classe di concorso in cui è stato prestato (fino a 12 punti per anno) e per la metà sulle altre classi di concorso\tipologie di posto (fino a 6 punti).

Esempi:

✓ se il docente con il **titolo di accesso per la scuola di I o II grado ha lavorato con messa a disposizione nella scuola primaria o della infanzia**, senza il prescritto titolo (SPF o diploma magistrale entro l'a.s. 2001/02), può dichiarare tale servizio, anche come aspecifico, **solo** se ha conseguito il titolo di abilitazione nella scuola della infanzia o primaria entro il termine di scadenza di presentazione della domanda.

✓ se il docente ha prestato servizio tramite messa a disposizione con una laurea che al momento della supplenza non conteneva tutti gli esami/crediti necessari per insegnare la classe di concorso di nomina, può valutare tale servizio **solo** se ha conseguito gli esami/crediti mancanti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda.

ATTENZIONE

- per quanto concerne **la GPS di seconda fascia infanzia e primaria**, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria.

- per la **GPS di prima fascia infanzia e primaria** il servizio prestato senza titolo, nel corso della durata legale del corso di laurea, non è valido ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Cosa si intende per servizio specifico e come si calcola come aspecifico

Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:

- per il posto comune, il servizio prestato **sulla specifica classe di concorso**;
- per il posto di sostegno, il servizio prestato **su sostegno per lo specifico grado**.

È dunque SBAGLIATO caricare ad esempio il servizio svolto sulla classe di concorso A-21 come specifico, poniamo, sulla A-2. Una volta caricato il servizio specifico, in una fase successiva alla chiusura dell'istanza, il servizio **sarà automaticamente** caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l'aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione sulle altre classi di concorso o posti come servizio aspecifico.

Come si calcola il servizio svolto su sostegno

Il servizio prestato sul sostegno è valido:

- come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado;
- come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;
- come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso.

Per cui, chi ha svolto servizio su posto di sostegno avrà riconosciuto il punteggio specifico sia sulla GPS sostegno che in tutte le classi di concorso dello specifico grado in automatico, per cui il servizio va caricato una sola volta e solo sul sostegno.

Tale servizio sarà invece riconosciuto in automatico dal sistema come aspecifico per le classi di concorso di altro grado o per la GPS sostegno di grado diverso.

Servizio prestato durante il corso di abilitazione (es. SSIS – SFP)

Per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi abilitanti.

Per cui, non sono valutabili i servizi prestati durante la frequenza dei percorsi abilitanti a cui è assegnato un punteggio aggiuntivo - bonus, se riferiti agli specifici servizi (SSIS – TFA – PAS – SFP).

Sono valutati invece, per altre GPS cui l'aspirante abbia titolo, i servizi prestati durante il periodo di frequenza su altra classe di concorso o tipo di posto, ovvero sul sostegno di altro grado.

Servizio prestato durante il corso di specializzazione sul sostegno

Il servizio svolto durante la frequenza dei corsi di specializzazione è invece pienamente valutabile.

Servizio prestato contemporaneamente in due classi di concorso

Il servizio prestato contemporaneamente su due classi di concorso, è valutato come specifico per entrambi le classi di concorso.

Servizio prestato nella scuola primaria su supplenza ottenuta dalla graduatoria A-48/A-49

Il servizio svolto presso la scuola primaria con supplenza ottenuta dalla graduatoria A-48/A-49, sarà valutato come aspecifico nella graduatoria A-48/A-49.

Servizio prestato su IRC o alternativa alla religione cattolica

Il servizio di insegnamento della religione cattolica/attività alternativa è valutato come servizio aspecifico nelle varie graduatorie di inclusione.

Servizi prestati con contratti atipici (non da lavoro dipendente)

I servizi prestati con contratti atipici (non da lavoro dipendente), nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale, su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati per l'intero periodo secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.

N.B. Per esempio, non possono essere valutati i percorsi definiti dalle scuole paritarie quali percorsi di "Alta formazione – erogati a distanza in modalità sincrona e asincrona attraverso l'utilizzo di piattaforme e-learning". Tali "insegnamenti" non hanno, infatti, i criteri previsti per i contratti di supplenza da lavoro dipendente.

Servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000

Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, nella scuola primaria parificata ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà rispetto al punteggio previsto per i servizi specifici o aspecifici.

Servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali

Il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali è valutato la metà rispetto al punteggio previsto per i servizi specifici o aspecifici.

Scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana

Il servizio di insegnamento prestato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato come il corrispondente servizio prestato in Italia, purché certificato dall'autorità consolare d'intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia.

Servizio militare

Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, se prestati in costanza di nomina.

Altre attività di insegnamento

Dal 2020 non è presente l'area "altre attività di insegnamento" (che erano valutabili solo nelle graduatorie di istituto di III fascia, ma non nelle altre tabelle titoli).

Pertanto, il servizio prestato per “altre attività di insegnamento” non è valutabile (es. PON/POR - assistente di lingue all'estero - progetti di Motoria CONI/MI). Sono valutabili esclusivamente i servizi specificati nelle tabelle titoli e nell'Ordinanza.

Servizi a seguito di provvedimenti giurisdizionali cautelari

È prevista la valutabilità per intero anche dei servizi prestati a seguito di provvedimenti giurisdizionali cautelari poi caducati dalla decisione definitiva.

Doppio punteggio scuole di montagna, istituti penitenziari e isole minori

Il servizio prestato **dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07** nelle **pluriclassi delle scuole di montagna** di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle **scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari** è **valutato in misura doppia**.

VALUTAZIONE DEI TITOLI – ALCUNI CHIARIMENTI

Quali sono i titoli valutabili

- titoli d'accesso;
- titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso;
- per la sola scuola secondaria: titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63.

Tabelle

Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, come di seguito determinati:

a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1

b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2

c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3

d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4

e) prima fascia ITP, allegato A/5

f) seconda fascia ITP, allegato A/6

g) prima fascia sostegno, allegato A/7

h) seconda fascia sostegno, allegato A/8
i) prima fascia personale educativo, allegato A/9
j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10
Entro quale data bisogna essere in possesso dei titoli
I titoli valutabili sono quelli posseduti e conseguiti entro la data ultima di presentazione della domanda di partecipazione (non sono ammessi inserimenti con riserva in attesa del conseguimento del titolo).
Eccezione per il titolo di accesso alla I fascia posto comune e di sostegno che può essere inserito con riserva secondo quanto specificato dall'Ordinanza Ministeriale.
Quante volte può essere dichiarato un titolo
Ogni titolo (d'accesso; titoli accademici, professionali e culturali) può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS di inserimento.
Ciò vuol dire che gli aspiranti dovranno fare riferimento agli allegati delle Tabelle dei titoli valutabili che corrispondono alla classe/graduatoria e fascia di appartenenza.
• Ad esempio: ✓ se si chiede l'inserimento per una sola classe di concorso\tipologia di posto oppure anche per più classi di concorso ma nella stessa tipologia di graduatoria e fascia (es. A22 primo grado e A12 secondo grado entrambe GPS di II fascia posto comune allegato A/4; oppure Infanzia e Primaria entrambe I fascia posto comune allegato A/1), i titoli andranno dichiarati una sola volta. ✓ se, invece, l'inserimento avviene in GPS distinte di graduatoria e fascia, es. Infanzia I fascia posto comune allegato A/1 e Infanzia I fascia sostegno allegato A/7, l'aspirante dovrà caricare (e quindi ripetere) i titoli distintamente per ciascuna di esse.
Titoli che costituiscono il presupposto del titolo di accesso non possono essere dichiarati
Ad esempio, la laurea triennale o il diploma accademico di I livello sono valutabili solo quando non costituiscono presupposto per il conseguimento del titolo di accesso.

TITOLI ULTERIORI GPS di I Fascia Sostegno (Specializzati Sostegno - TAB7-B1) e II Fascia GPS Sostegno (NON specializzati con 3 anni di servizio sul sostegno – TAB 8-B1) OGNI ORDINE E GRADO: abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado:

Qualsiasi abilitazione sul posto comune (es. diploma magistrale o laurea SFP) va dichiarata come titolo aggiuntivo nelle TAB relative al sostegno. Ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascuna GPS sostegno di inserimento.

Diploma di Istituto Tecnico Superiore

Relativamente al diploma di Istituto Tecnico Superiore, va verificato il possesso del titolo rilasciato da uno degli Istituti presenti al link **<https://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/>**

Tale verifica è stata indicata anche in fase di valutazione, tuttavia, quanto dichiarato dagli aspiranti richiede un preciso controllo, per evitare ad esempio la valutazione del diploma di istruzione secondaria superiore.

Assegno di ricerca

È valutabile il singolo bando vinto, non le annualità di durata o il numero dei singoli assegni.

Diplomi di specializzazione

Non costituiscono titoli di specializzazione master o corsi di aggiornamento variamente denominati relativi ad alunni con disabilità, Bes, DSA etc.

CLIL

Nelle tabelle vi sono 2 diversi titoli denominati CLIL:

- **Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010** ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo, punti 6. ATTENZIONE Il DM 249/2010, prevede che questi percorsi formativi siano istituiti per la scuola secondaria di 2°grado con acquisizione: di almeno 60 crediti formativi (equiparabili a 1.500 ore di formazione, all inclusive), comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari (CFU).
- **Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL** di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o

per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, **purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera, per ciascun titolo, punti 3.**

Il punteggio, in questo caso, sarà così attribuito:

- **CLIL (3 punti) + certificazione B2 (3 punti): 6 punti**
- **CLIL (3 punti) + certificazione C1 (4 punti): 7 punti**
- **CLIL (3 punti) + certificazione C2 (6 punti): 9 punti**

Certificazioni linguistiche

Nelle tabelle di valutazione delle diverse graduatorie e fasce di appartenenza le certificazioni linguistiche sono quelle che attribuiscono un maggior punteggio:

- **livello B2 Punti 3**
- **livello C1 Punti 4**
- **livello C2 Punti 6**

È valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera.

Se in possesso di tutte e tre le certificazioni si farà valere quello con punteggio superiore, si inserirà il C2 che dà 6 punti e non anche il B2 e il C1.

Non sono riconosciute le certificazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo.

Siccome gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo.

Diplomi di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello

Sono validi esclusivamente i titoli corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un **massimo di tre titoli**, conseguiti **in tre differenti anni accademici**, per ciascun titolo, **punti 1.**

Titoli di specializzazione in italiano L2

Sono validi esclusivamente i titoli di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92. In particolare: Ditals di II livello rilasciato dall'Università per stranieri di Siena, Cedils rilasciato dall'Università Ca' Foscari

di Venezia, DILS-PG di II livello rilasciato dall'Università per stranieri di Perugia e tutti gli ulteriori titoli (Master, scuole di specializzazione) individuati dall'Allegato A, **per ciascun titolo e senza limite di numero, punti 3.**

Certificazioni informatiche

Per ogni titolo presentato e **sino a un massimo di quattro titoli** per complessivi 2 punti, **sono riconosciuti 0,5 punti.**

Non vi sono indicazioni circa durata, tipologia di titoli (es. ECDL, RETI, ecc.). Tutte le certificazioni informatiche possedute potranno essere oggetto di valutazione in quanto non è prevista una distinzione tra certificazioni informatiche e certificazioni digitali.

Punteggio per il conseguimento di un'abilitazione attraverso i nuovi percorsi o i concorsi (GPS I fascia scuola di I e II grado)

Sono riconosciuti 24 punti per l'abilitazione conseguita attraverso:

- la frequenza dei nuovi percorsi abilitanti da 30/36/60 CFU/CFA;
- per il superamento di un concorso ordinario;
- per il superamento del concorso straordinario n. 510/2020 congiuntamente al requisito del servizio.

Punteggio massimo acquisibile

Non c'è un tetto massimo con riferimento al punteggio acquisibile per il possesso dei titoli. Fanno eccezione i titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, e non computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.

CALCOLO TOTALE DEI TITOLI

Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico e visualizzato dall'aspirante al termine della compilazione dell'istanza.

TITOLI DI PREFERENZA E RISERVA

I titoli di preferenza e riserva sono situazioni soggette a scadenza e devono essere comunque riconfermate, anche nel caso di sola permanenza.

Il personale interessato, anche quello che non presenta domanda di aggiornamento-trasferimento, nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle delle relative sezioni.

RISERVA PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (DL 40/2017)

La Legge n. 74/2023 ha previsto che nei “concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche [...] una quota pari al 15% dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, “**fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo**

all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dal DPR 3/1957 e da DL 165/2001.

ATTENZIONE: Il servizio civile universale è istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 – ha carattere volontario ed è svolto dai soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni non compiuti. Tale servizio dovrà essere dichiarato nell’apposita sezione allegando l’attestazione scaricabile dal sito del Dipartimento delle politiche giovanili.

Non va confuso con il servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria che, fino al 2017, veniva svolto o in sostituzione al servizio obbligatorio di leva o come servizio di volontariato, anche da giovani donne.